

15603/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

3

W. F. L. O. R. E. L. I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati :

Dott. Grazia Lapalorcia	Presidente	Udienza pubblica 12.1.2016
Dott. Antonio Settembre	Consigliere	Sentenza n. 56
Dott. Paolo Micheli	Consigliere	Registro generale n. 20755/15
Dott. Paolo Giovanni De Marchi Albengo	Consigliere	
Dott. Roberto Amatore	Rel. Consigliere	

Ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

(omissis) , nato in (omissis) ;

avverso la sentenza del 20.10.2014 della Corte di Appello di Brescia ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna del predetto imputato, per i reati di cui agli artt. 612 bis, 1 e 2 co., e 582 cp, condanna emessa dal Tribunale di Brescia in data 14.2.2014.

1.1 Avverso la sentenza ricorre, per mezzo del suo difensore, l'imputato, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.

1.2 Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato deduce preliminarmente l'illegittimità della ordinanza datata 20.10.2014, giacché la Corte di appello aveva respinto la richiesta di rinvio

f

avanzata dal difensore, nonostante avesse documentato un contemporaneo impegno professionale presso il Tribunale di Venezia. Deduce pertanto la violazione dell'art. 178 lett. c cpp e dunque la nullità della sentenza impugnata.

1.3 Con il primo motivo di doglianza si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b, l'errata applicazione della legge penale e, ai sensi dell'art. 606 lett. e, cpp, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, co. 1 e 2, cp. Deduce l'inadeguatezza della risposta motivazionale resa dalla Corte distrettuale in relazione allo specifico motivo di gravame avanzato dall'imputato in ordine alla non configurabilità del reato previsto dall'art. 612 bis cp in relazione alla dedotta reciprocità delle molestie e delle minacce.

1.4 Con il secondo motivo si deduce sempre il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dei testi introdotti dalla difesa e in relazione alla circostanza che l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato era fondata sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa che era incorsa in numerose contraddizioni.

1.5 Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, l'erronea applicazione della legge penale e comunque il vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 bis cp. Deduce che i fatti sono avvenuti durante la relazione sentimentale e non già, come vorrebbe la norma richiamata, dopo la fine della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 La prima doglianza in relazione al profilo di nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 178 lett. c, cpp, è manifestamente infondata, stante la sua evidente genericità.

2.1.1 Sul punto, giova ricordare che in materia di impegno professionale del difensore in altro procedimento è stato affermato che il legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., ricorre a condizione che il difensore : a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Cassazione penale sez. VI 04/03/2015 N.20130).



2.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come il ricorrente, lungi dall'indicare la tipologia e le caratteristiche del dedotto impedimento professionale nel senso da ultimo declinato, si è limitato a censurare l'ordinanza di diniego del richiesto rinvio sulla base della mera allegazione di altro impegno professionale presso il Tribunale di Venezia, con ciò rendendo la doglianza del tutto irricevibile.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

3.1 Sul punto, giova ricordare che la Corte di legittimità ha fissato il principio secondo cui la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. (Cass., Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013 - dep. 14/11/2013, U., Rv. 257288 ; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010 - dep. 07/05/2010, Marchino Camillo, Rv. 247226).

Occorre, in ultima analisi, verificarsi "se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura. Nè può dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l'assenza dell'evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi accettare l'idea di una vittima inerme alla merce del suo molestatore ed incapace di reagire. Anzi non è neanche da escludere che una situazione di stress o ansia possa generare reazioni incontrollate della vittima anche nei riguardi del proprio aggressore. Il reato in parola si configura come reato di evento in contrapposizione al reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., qualificato come reato di pericolo, pur costituendo la minaccia elemento costitutivo comune ad entrambe le fattispecie" (Cass. 45648/2013, cit.).

3.2 Ora nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito anche qui una adeguata risposta motivazionale, precisando correttamente che i comportamenti ascritti alla persona offesa dovevano essere considerati come reazioni inconsulte ad una situazione di pericolo avvertita in conseguenza delle violenze e delle minacce subite a causa delle iniziative dell'imputato e che comunque la sproporzione tra gli effetti delle violenze subite dalla persona offesa (che ha subito in più di una occasione gravi conseguenze fisiche) e le reazioni verbali o fisiche della (omissis) (senza mai che l'imputato ne subisse conseguenti rilevanti) depongono per la configurabilità del reato di atti persecutori e

per la insussistenza anche della attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cp.

3.2 La motivazione appare pertanto corretta anche sotto questo ultimo profilo.

4. La seconda censura è del tutto inammissibile.

4.1 Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010).

E' necessario puntualizzare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "*manifesta illogicità*" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "*rispetto a se stessa*", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "*effettiva*" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "*manifestamente illogica*", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "*contraddittoria*", ovvero sia esente da insormontabili

incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione non è quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Loriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all'annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro influenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

4.2 Ciò posto, la parte ricorrente tende a sollecitare con il secondo motivo di doglianza una rivisitazione delle prove già scrutinate dai giudici di merito, con una operazione valutativa che pertanto non è consentita al giudice di legittimità. Né è possibile rintracciare un vizio motivazionale in relazione alle argomentazioni logiche, coerenti e non contraddittorie utilizzate dalla Corte territoriale per fondare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, motivazione che si fonda sulla completa valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito al patrimonio gnoseologico del giudizio, e ciò tramite la corretta valutazione non solo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma anche degli ulteriori riscontri rappresentati dai tabulati telefonici, delle certificazioni mediche attestanti le lesioni subite dalla persona offesa e lo stato di ansia conseguente alle condotte persecutorie poste in essere dall'imputato e alle convergenti fonti dichiarative assunte nel corso del giudizio.

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Non assume rilevanza l'affermata circostanza della commissione degli atti persecutori durante la relazione affettiva, stante la chiara lettera dell'art. 612 bis, secondo comma, cp.

In base al principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

Va disposto l'oscuramento dei dati delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto d'ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.


In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto d'ufficio.

Così deciso in Roma, il 12.1.2016

Il Presidente
Loferore

Il Consigliere estensore

Roberto Quatone



Quatone